



COMUNE DI ISILI
(PROVINCIA DI CAGLIARI)

**REGOLAMENTO PER
L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA
(IMU)**

**Approvato con delibera del C. C. n. 9 del 20 Febbraio 2012
Integrato e modificato con delibera C.C. n. 16 del 25 luglio 2013**

SOMMARIO

Art. 1 Disposizioni generali

Art. 2 Determinazione dell'imposta e detrazioni

Art. 3 Modalità di versamento e di riscossione

Art. 4 Disciplina delle pertinenze

Art. 5 Attività di accertamento

Art. 6 Riscossione coattiva

Art. 7 Rimborsi

Art. 8 Sanzioni ed interessi

Art. 9 Funzionario responsabile

Art. 10 Disposizioni in materia di autotutela

Art. 11 Potenziamento dell'attività di accertamento

Art. 12 Disposizioni finali e transitorie

Art. 13 Entrata in vigore

Art. 1 Disposizioni generali

1. Il presente regolamento disciplina l'imposta municipale propria di cui agli artt. 7, 8,9 e 14 del Decreto legislativo n. 23 del 14/03/2011 e successive modifiche ed integrazioni e art. 13 del Decreto Legge n. 201 del 06/12/2011 convertito nella legge n. 214 del 22/12/2011 e secondo i principi contenuti negli articoli 52 e 59 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Per tutto ciò che non viene espressamente disciplinato nel presente regolamento si applicano le disposizioni contenute nelle norme statali di riferimento e nelle altre disposizioni di legge in materia compatibili.

Art. 2 Determinazione dell'imposta e detrazioni

1. La determinazione della misura delle aliquote è effettuata annualmente dal Consiglio comunale ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legge n. 201 del 06/12/2011 convertito nella legge n. 214 del 22/12/2011 nei limiti minimi e massimi dallo stesso stabiliti. In caso di mancata deliberazione del Consiglio Comunale per l'anno successivo, rimangono automaticamente in vigore le aliquote previste per l'anno in corso.
2. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e relative pertinenze del soggetto passivo si detrae, fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo per abitazione principale stabilito nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti, rapportato al periodo dell'anno per il quale sussiste il diritto alle detrazioni stesse; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il soggetto passivo dimora abitualmente e risiede anagraficamente.
3. L'aliquota e la detrazione per abitazione principale è altresì applicata nel caso in cui l'unità immobiliare sia posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'unità immobiliare stessa non risulti locata.
4. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche per le unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari.

4Bis – la disposizione di cui al comma 2 si applica anche all'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da cittadino italiano residente all'estero purchè la stessa sia l'unica posseduta nel territorio dello Stato e non risulti locata.*

5. Il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata dal Comune per l'abitazione principale e le detrazioni, calcolate in proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.
6. Il valore imponibile delle aree ricadenti nelle zone D1 e D2 del Piano Urbanistico Comunale, ove non sia in alcun modo modificato lo stato naturale dei luoghi, risulta dal reddito dominicale iscritto nel catasto terreni al 1° gennaio dell'anno di imposizione rivalutata ai sensi dell'art. 3 comma 51 della Legge 23 dicembre 1966, n. 662 ed applicando il moltiplicatore 75 di cui al comma 7 dell'art. 5 del D. Lgs 30 dicembre 1992,

n. 504.

7. In caso di rilascio di autorizzazione o concessione ad edificare sulle aree di cui al comma 7, l'imponibile di cui al comma precedente viene determinato in base ai valori di cui alla Tabella 1 allegata all'art. 1 del presente regolamento , con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo a prescindere dalla data di effettivo inizio dei lavori.

***modificato e integrato con delibera n. 16 del 25.07.2013**

Art. 3 Modalità di versamento e di riscossione

1. Le modalità di riscossione e di versamento sono previste dalla legge.
2. Nel caso di più comproprietari o contitolari di diritti reali sull'immobile oggetto d'imposizione il versamento regolarmente effettuato da uno di essi per l'intero ammontare dell'imposta dovuta ha piena efficacia liberatoria degli altri comproprietari o contitolari, a condizione che siano comunicati al Comune i nominativi dei soggetti interessati.

Art. 4 Disciplina delle pertinenze

1. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento sono considerate pertinenze dell'abitazione principale, ancorché distintamente iscritte in catasto, quelle classificate nelle categorie C/2, C/6, C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, purché il soggetto passivo di queste ultime sia, anche in quota parte, il medesimo dell'immobile principale.
2. Alle pertinenze si applica la stessa aliquota prevista per l'immobile cui si riferiscono in relazione a ciascun soggetto passivo. Agli effetti dell'applicazione della detrazione di cui all'art. 2 comma 2 esse si considerano parti integranti dell'abitazione principale.

Art.5 Attività di accertamento

1. Il Funzionario Responsabile, sulla base di ogni elemento utile, compreso il collegamento con i sistemi informativi immobiliari, verifica le posizioni contributive per ogni anno di imposta, determina l'importo dovuto da ciascun contribuente e, qualora riscontri un versamento minore di tale importo, provvede ad emettere apposito avviso di accertamento per omesso od insufficiente versamento contenente la liquidazione dell'imposta ancora dovuta, dei relativi interessi e della sanzione di cui al successivo art. 8 e delle spese di notifica determinate sulla base dei costi sostenuti dall'Ente.
2. L'avviso di cui al precedente comma deve essere notificato, anche tramite raccomandata postale con avviso di ricevimento, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione.
3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento il Comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti.
4. Al fine di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento è introdotto l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente sulla base dei criteri stabiliti dal D. Lgs. 19 giugno 1997, n. 218.
5. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, il Comune non procede all'accertamento del maggior valore delle aree fabbricabili qualora l'imposta per le stesse dovuta sia tempestivamente versata sulla base di valori imponibili non inferiori a quelli stabiliti nella Tabella 1 allegata al presente regolamento.

6. La Giunta Comunale stabilisce annualmente, entro il termine di approvazione del Bilancio, con apposita deliberazione, su proposta dell'ufficio tecnico-urbanistico d'intesa con l'ufficio tributi, gli importi della Tabella 1 allegata. In caso di mancata adozione della predetta deliberazione, si fa riferimento ai valori già determinati in precedenza nella Tabella 1 allegata.

Art. 6 Riscossione coattiva

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni, interessi e spese di notifica, se non versate entro il termine di 60 giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento sono riscosse secondo le procedure di riscossione coattiva adottate per le entrate tributarie.

Art. 7 Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere al Comune al quale è stata versata l'imposta, il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune entro centottanta giorni dalla data di richiesta provvede al rimborso. Sulle somme dovute al contribuente spettano gli interessi legali nella misura indicata dalla normativa vigente.
3. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate a titolo d'imposta per aree fabbricabili divenute inedificabili entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento. Il rimborso spetta limitatamente all'imposta pagata maggiorata degli interessi calcolati nella misura legale, per il periodo decorrente dal più recente atto d'acquisto tra vivi dell'area e, comunque, per un periodo non eccedente cinque anni, a condizione che il vincolo di inedificabilità perduri per almeno tre anni.

Art. 8 Sanzioni ed interessi

1. Le sanzioni amministrative previste per le violazioni delle disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria sono applicate, in conformità ai decreti legislativi 18 dicembre 1997, nn. 471, 472 e 473 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Gli interessi sono calcolati in misura pari al tasso d'interesse legale.

Art. 9 Funzionario Responsabile

1. La Giunta Comunale designa il funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta di cui al presente regolamento; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
2. L'Amministrazione comunica alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze il nominativo del funzionario responsabile.

Art. 10 Disposizioni in materia di autotutela

1. Salvo che sia intervenuta sentenza passata in giudicato sfavorevole al contribuente, il Funzionario Responsabile, d'ufficio o su istanza dell'interessato, ha facoltà di annullare, in tutto o in parte, gli atti impositivi nei casi in cui sussista un'illegittimità dell'atto o dell'imposizione, quali ad esempio errore logico o di calcolo, mancanza di documentazione successivamente sanata non oltre i termini di decadenza, sussistenza dei

requisiti per fruire di regimi agevolativi precedentemente negati, errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dal Comune.

Art. 11 Potenziamento dell'attività di accertamento

1. Nel bilancio di previsione annuale è stabilita la quota dell'imposta da destinare al potenziamento dell'ufficio tributi comunale.
2. Una quota dell'importo determinato con le modalità di cui al precedente comma è destinato all'acquisizione di materiale informativo ed informatico, attrezzature e macchinari da adibire all'utilizzo dell'ufficio tributi del comune e per la costituzione e gestione della banca dati inerente l'applicazione dell'imposta anche mediante collegamenti con i sistemi informatici immobiliari del Ministero dell'Economia e Finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione, nonché per la stipulazione di contratti di lavoro a termine, consulenze, collaborazioni o altre tipologie di rapporti disciplinati dalla normativa vigente e dal CCNL, con le modalità stabilite dal Regolamento d'Organizzazione dei servizi e nel rispetto della normativa vigente in materia di lavoro flessibile.
3. Un'ulteriore quota è destinata all'incremento dei fondi per il trattamento accessorio del personale, ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera p), del Decreto Legislativo 15/12/1997 n. 446 e successive modifiche ed integrazioni e dei vigenti CCNL, per la corresponsione al personale addetto alle attività di controllo e recupero dell'evasione, quale compenso incentivante, in aggiunta di quelli incentivanti di prestazioni o di risultati del personale non dirigenziale e delle posizioni organizzative già previsti dai vigenti contratti collettivi di lavoro e dal regolamento incentivi IMU.

Art. 12 Disposizioni finali e transitorie

1. Vengono abrogate tutte le disposizioni regolamentari contrarie o incompatibili con le norme contenute nel presente regolamento.

Art. 13 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento ha effetto dal 1° gennaio 2012. Di esso, come delle sue modifiche, viene data comunicazione ai cittadini mediante pubblicazione sul sito Internet del Comune, in osservanza dell'art.5 della L. 212/2000 e successive modifiche ed integrazioni (Statuto del Contribuente).

TABELLA 1 ALLEGATA AL REGOLAMENTO COMUNALE SULL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
ADOTTATO IN SEDUTA DEL 20 FEBBRAIO 2012.

ZONA UBICAZIONE AREA FABBRICABILE	EURO/ MQ
ZONA A Comparto 1 Area omogenea A	52,00
ZONA A Comparto 1 Area omogenea B	52,00
ZONA A Comparti 2 e 3 Area omogenea A	62,00
ZONA A Comparti 2 e 3 Area omogenea B	52,00
ZONA A Comparti 4 - 5 - 6 - 7	52,00
ZONA B1	52,00
ZONA B2	52,00
ZONAC URBANIZZATA	52,00
ZONAC DA URBANIZZARE	10,00
ZONA DI	6,00
ZONA D2 PARTE PRIVATA	10,00
ZONA D2 PARTE PUBBLICA	4,00